



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 settembre 2020

composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16 /SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2018-2020 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12 /SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018”*;

VISTE le proprie ordinanze n. 7/2020/INPR, 11/2020/INPR e 13/2020/INPR;

VISTE la propria deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), in osservanza dell'art. 227, comma 6, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) sul bilancio di previsione 2017-2019 e la relazione sul bilancio di previsione 2018-2020, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Padova (PD);

VISTA la nota, in data 18 febbraio 2020, prot. n. 1133, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTA l'istanza comunale di proroga del termine per produrre la risposta alla nota di richieste istruttorie, pervenuta per le vie brevi il 25 febbraio 2020;

VISTO l'accoglimento, per le vie brevi, dell'istanza suddetta, in data 27 febbraio 2020, per effetto del quale il termine finale, per trasmettere la risposta alla Sezione, spirava il primo aprile 2020;

VISTA l'ulteriore istanza comunale di proroga del termine per produrre la risposta alla nota di richieste istruttorie, pervenuta per le vie brevi il 19 marzo 2020;

VISTO l'accoglimento, per le vie brevi, dell'istanza succitata, in data 26 marzo 2020, per effetto del quale il termine finale, per trasmettere la risposta alla Sezione, spirava il 4 maggio 2020;

VISTE le deduzioni fatte pervenire, nel termine assegnato, dall'Amministrazione comunale con nota del 4 maggio 2020, acquisita al prot. della Corte dei conti n. 2367;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 44/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017) per il rendiconto 2016.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni*

regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Gli esercizi 2017 e 2018 vedono operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, dall'esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*” (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La presente funzione di controllo si appunta sulle risultanze dei bilanci preventivi per gli archi triennali 2017/2019 e 2018/2020 (art. 162, comma 1, D. Lgs. 267/2000) e sulle risultanze dei rendiconti afferenti le annualità 2017 e 2018 (artt. 151, comma 5, e 227 D. Lgs. 267/2000) del comune di Padova. Tali risultanze sono state esaminate dal Magistrato istruttore competente a seguito dell'epigrafata interlocuzione documentale, i cui esiti onerano la Sezione a formulare le osservazioni, in appresso declinate, in particolare su specifiche disfunzioni. Nel caso di specie, quest'ultime risultano ascritte, nei termini in motivazione *ut infra*, alla “*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*” (art. 148 *bis*, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000) e costituenti “*irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari*” dell'ente locale (art. 148 *bis*, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

1. Operazioni di partenariato pubblico-privato. L'amministrazione comunale ha dato seguito a due operazioni: *a)* il *Project financing* riqualificazione del complesso monumentale e sue pertinenze dell'ex Foro Boario sito in Corso Australia; *b)* il *Project financing* Piazza Rabin consistente nell'Affidamento della concessione di realizzazione e gestione del recupero dell'ex Foro Boario in Prato della Valle – Piazza Rabin e nel rifacimento di un parcheggio in superficie e la realizzazione di un parcheggio in superficie per autocorriere sempre in piazza Rabin. La Sezione non ravvisa profili di criticità per gli equilibri finanziari comunali, anche in chiave futura. Infatti, il Comune in entrambe le fattispecie, non ha assunto obbligazioni passive accessorie quali garanzie personali o

reali, rispettando i parametri tecnici di realizzabilità dello strumento giuridico attinto. Più in generale, la sindacabilità dell'opzione amministrativa da parte della Sezione è limitata al riscontro della effettiva remuneratività della prestazione, per quanto sia necessario il monitoraggio dei profili esecutivi della prestazione anche alla luce del diritto comunitario.

2. Risorse da fondi dell'Unione europea. Le relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare di rendiconto della gestione e sullo schema del rendiconto 2017 e 2018, hanno evidenziato la presenza di entrate a specifica destinazione *“per fondi comunitari ed internazionali”* per euro 514.017,60 (a fronte di spese per euro 469.743,78) nel 2017 ed euro 23.529,87 (a fronte di spese per euro 10.400,08) nel 2018. Nondimeno, alla domanda dei Questionari, n. 9.3, Sezione I – Gestione Finanziaria – Servizi conto terzi e partite di giro, relativa alla titolarità o al beneficio dell'Ente di risorse nell'ambito di programmi operativi finanziati con fondi comunitari, è stato risposto *“no”*. In sede istruttoria, si è chiesta conferma dell'errore nella risposta ed ogni opportuna precisazione, come previsto dai Questionari, alle domande 9.3.1, in caso di risposta affermativa, in ordine al ruolo rivestito dal Comune, all'importo delle risorse ed alla relativa contabilizzazione, rispettivamente, domande n. 9.3.1a), 9.3.1b) e 9.3.1c).

L'amministrazione comunale ha replicato nei modi seguenti, richiamando i principi ascritti alla imputazione contabile delle Risorse da fondi dell'Unione Europea: *“Il principio contabile 4/2 che tratta della gestione dei contributi della Comunità Europea prevede, quanto alla posta in rubrica, due modi ben definiti a seconda che vengano gestiti in modo diretto (3.12) o come mero esecutore in qualità di Ente capofila (7.1), e precisamente:*

3.12 Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto. / Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spesa corrente (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i Trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti.

7.1 Ai fini dell'individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Hanno, ad esempio, natura di “Servizi per conto terzi: - le operazioni svolte dall'ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i “trasferimenti per conto terzi” registrano l'entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione

alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse.

Nel caso di specie, il Comune di Padova applica quanto disciplinato dal punto 3.12. in quanto, pur essendo capofila, ha la responsabilità della gestione dei progetti, detta la tempistica di realizzazione e ha la responsabilità della correlata rendicontazione. Quanto all'asserito errore, va specificato che i questionari pongono queste domande nell'ambito dei servizi per conto terzi e partite di giro, fattispecie non gestita da questo Ente in quanto contabilizzata nei capitoli correnti di bilancio, e pertanto, si confermano le risposte fornite”.

La Sezione richiama, al riguardo, il principio per cui *“Non hanno natura di “Servizi in conto terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzati negli altri titoli del bilancio: (...) – i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti”* (D. Lgs. 118/2011, Allegato 4/2, punto 7/1, quarto periodo).

3. Risultato della gestione di competenza potenziata. In sede istruttoria, il risultato della gestione di competenza potenziata, inclusi i FPV (di seguito: Fondi Pluriennali Vincolati) sia in entrata sia in spesa, nell'esercizio 2018 si è palesato negativo per euro - 5.776.450, 24. Conseguentemente, l'apporto dei FPV è, parimenti, risultato negativo nell'esercizio 2018 in quanto assorbente risorse dalla gestione dell'esercizio, indice sintomatico di un inadeguato cronoprogramma delle spese in conto capitale.

L'amministrazione comunale ha replicato nei termini seguenti: *“(…) In particolare, il fondo pluriennale vincolato per definizione mette in evidenza essenzialmente spese la cui esigibilità è differita rispetto all'entrata che l'hanno finanziata. Appare evidente che nel caso di un'opera pubblica, in cui il fondo pluriennale vincolato (fpv) si è generato per effetto dell'avvio della gara, vi sarà una necessaria rimodulazione negli anni successivi. In questo contesto è necessario osservare, che l'eventuale aumento da un anno all'altro del saldo dell'fpv è da imputare ad un aumento di accertamenti di competenza pura rispetto all'anno precedente che ha finanziato maggiori spese di investimento. / Questa utile premessa fa capire come la valutazione di un risultato di gestione di competenza deve essere valutata almeno con l'indicazione dell'avanzo di amministrazione applicato. Con l'indicazione di tale valore il saldo risulta positivo per euro 44.504.081,01. Per quanto riguarda i nuovi schemi approvati dal D.lgs. n. 118/2011 si evidenzia che questo Ente presenta un equilibrio positivo sia di parte corrente, pari ad euro 34.660.301,28, sia di parte capitale, pari ad euro 9.843.479,73. Pertanto, il Comune di Padova presenta un saldo positivo della gestione per complessivi euro 44.504.081,01. Tale risultato può essere analizzato nei dettagli dalla lettura dello schema previsto dalla normativa, allegato al rendiconto della gestione, denominato “equilibrio di bilancio”.*

La Sezione riscontra, di conseguenza e secondo quanto rappresentato in premessa, l'apporto negativo dei FPV nel 2018 al netto dell'avanzo applicato. Va ricordato che detto avanzo non costituisce accertamento, ma forma di risparmio, di capitale proprio, di autofinanziamento, pur restando nella disponibilità, a certe condizioni di legge, dell'ente ed essendo formato da componenti aleatorie quali i residui. Più in generale, il principio di traslazione dell'avanzo dell'esercizio precedente nell'esercizio in essere come fonte di

spesa nei limiti di legge, previsto per Regioni ed Enti locali (per quest'ultimi, artt. 162, comma 6, e 186, comma 2, D. Lgs. 267/2000), deroga alla regola dell'avanzo, vigente nell'amministrazione statale, qualificato come posta giuridicamente neutra ed espressiva di una grandezza finanziaria utile per una valutazione globale della gestione trascorsa.

Nel caso di specie, il saldo negativo nel 2018, inclusi i FPV e senza computare l'avanzo applicato, costituisce indice rivelatore di inadeguata capacità di elaborazione dei cronoprogrammi di spesa di parte capitale. È verosimile che la sopravvenuta assenza di risorse per gli stralci successivi dell'opera pubblica abbia determinato il conseguente attingimento compensativo all'avanzo nei termini sovra citati.

Vale, perciò, considerare il precedente della Sezione per cui *“pur tenuto conto della sussistenza di un saldo positivo della gestione di competenza comprensivo dell'applicazione dell'avanzo, si osserva un saldo della gestione di competenza (accertamenti meno impegni dell'esercizio) al netto dell'applicazione dell'avanzo di segno negativo e considerato l'apporto del FPV negativo”* (Corte dei conti, sez. controllo Veneto, 24/2019/PRSE/ASIAGO). La medesima pronuncia richiama gli obblighi correlati al caso in cui gli stanziamenti riguardanti il FPV comprendano anche investimenti in corso di definizione (art. 11, comma 5, D. Lgs. 118/2011).

4. Saldo negativo della gestione dei residui. La Sezione accerta nell'esercizio 2017 un saldo negativo della gestione dei residui pari ad euro -3.023.059,63 per effetto dell'eliminazione, dal conto del bilancio, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, di residui attivi per euro 6.214.713,29 e di residui passivi per euro 3.191.653,66. In sede istruttoria si è richiesto conoscere per i residui attivi eliminati il loro titolo, tipologia e categoria, l'anno di provenienza e la motivazione della cancellazione. L'amministrazione comunale ha replicato nei termini della richiesta fornendo i dati illustrati nella seguente tabella.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	ACCERTAMENTO	MOTIVAZIONE	VARIAZIONE
1	101	8	2015	Residuo attivo da eliminare per €. 17.421,00 per discarico partita a ruolo.	- 17.421,00
1	101	8	2016	Residuo attivo da eliminare per €. 1.751,00 per discarico partita a ruolo.	- 1.751,00
1	101	53	2015	Residuo attivo da eliminare per €. 1.052,00 per discarico partite a ruolo.	- 1.052,00
1	101	53	2016	Residuo attivo da eliminare per €. 350,00 per discarico partite a ruolo.	- 350,00
2	101	1	2016	Residuo attivo da eliminare in quanto già riscosso con la TARI (Vedi capitolo 10008200).	- 159.822,79

2	101	1	2016	<i>Residuo attivo da eliminare per minore erogazione del contributo da parte dello Stato.</i>	- 309,10
2	101	1	2016	<i>Residuo attivo da eliminare per minore contributo rendicontato.</i>	- 2.512,85
2	101	1	2016	<i>Residuo attivo da eliminare per indagine conclusa e conseguente eliminazione del relativo impegno di spesa.</i>	- 888,00
2	101	2	2015	<i>Residuo attivo da eliminare in quanto la spesa è stata minore rispetto al contributo assegnato dalla Regione Veneto.</i>	- 213,28
2	103	1	2016	<i>Residuo attivo da eliminare per arrotondamento</i>	- 0,01
2	103	1	2016	<i>Residuo attivo insussistente per erroneo accertamento.</i>	- 915,00
2	103	1	2016	<i>Residuo attivo insussistente per erroneo accertamento.</i>	- 1.204,75
2	103	1	2016	<i>Residuo attivo insussistente per erroneo accertamento vedi reversale 2016/449.</i>	- 3.050,00
2	103	2	2015	<i>Residuo attivo da eliminare per minore contributo da parte di A.P.S. per utilizzo inceneritore.</i>	- 32.880,44
2	103	2	2016	<i>Residuo attivo da eliminare per minore contributo da parte di A.P.S. per utilizzo inceneritore.</i>	- 25.749,66
3	1	100	2014	<i>Residuo attivo da eliminare, per doppio accertamento.</i>	- 3.653,50
3	1	100	2015	<i>Residuo attivo da eliminare, per doppio accertamento.</i>	- 11.578,93
3	1	100	2016	<i>Residuo attivo da eliminare, per doppio accertamento.</i>	- 8.158,94

3	1	100	2015	Residuo attivo da eliminare, per doppio accertamento.	- 6,10
3	1	100	2016	Residuo attivo da eliminare, per doppio accertamento.	- 11,52
3	1	100	2016	Residuo attivo da eliminare, per doppio accertamento.	- 110,00
3	1	200	2015	Residuo attivo da eliminare, per erroneo accertamento.	- 4.349,06
3	1	200	2016	Residuo attivo da eliminare, per erroneo accertamento.	- 56,00
3	1	200	2016	Residuo attivo da eliminare, parzialmente riscosso per €. 31.556,97 (vedi riscossione sul capitolo 30042500). Il rimanente credito è in corso in riscossione	- 31.556,97
3	1	200	2016	Residuo attivo riscosso parzialmente per €. 138.627,44 (vedi riscossione sul capitolo 30042500). Il rimanente credito è in corso di riscossione.	- 138.627,44
3	1	200	2016	Residuo attivo riscosso parzialmente per €. 116.846,32 (vedi riscossione sul capitolo 30042500). Il rimanente credito è in corso di riscossione.	- 116.846,32
3	1	200	2016	Residuo da eliminare, per arrotondamento	- 0,18
3	1	200	2016	Residuo attivo da eliminare per erroneo accertamento.	- 313,10
3	1	300	2013	Residuo attivo da eliminare per €. 2.400,00 per credito inesigibile.	- 2.400,00
3	1	300	2014	Residuo attivo da eliminare per €. 750,00 per credito inesigibile.	- 750,00
3	1	300	2015	Residuo attivo da eliminare per €. 2.845,24 per discarico partite a ruolo.	- 2.845,24

3	1	300	2016	. Residuo attivo da eliminare per €. 2.366,12 per discarico partite a ruolo.	- 2.366,12
3	1	300	2016	. Residuo attivo da eliminare in quanto già riscosso (vedi P.E. 38804 del 21.06.17)	- 200,00
3	1	300	2016	. Residuo attivo da eliminare in quanto già riscosso (vedi conto corrente postale n. 58 del 5.01.17)	- 9,14
3	1	300	2016	. Residuo attivo da eliminare in quanto già riscosso (vedi conto corrente postale n. 58 del 5.01.17)	- 7,62
3	1	300	2003	. Residuo attivo da eliminare ed accantonato come credito inesigibile nel conto del patrimonio. **	- 394.228,76
3	1	300	2015	ridotto come disposto GC 2013/703	- 47.500,00
3	1	300	2015	ridotto come disposto GC 2013/703	- 47.107,57
3	1	300	2016	ridotto come disposto GC 2013/703	- 81.088,76
3	1	300	2014	Residuo attivo da eliminare in quanto già riscosso (Reversale 2014/17770)	- 2.000,00
3	2	200	2009	Residuo attivo da eliminare, per doppio accertamento.	- 8.844,60
3	4	200	2014	ridotto importo in base alla percentuale di partecipazione	- 97,52
3	5	200	2016	Residuo attivo da eliminare per arrotondamento.	- 0,01
3	5	200	2010	Residuo attivo da eliminare per erroneo accertamento, residuo già riscosso.	- 200,00
3	5	200	2014	Residuo attivo da eliminare per erroneo accertamento, residuo già riscosso.	- 65,80

3	5	200	2014	<i>Residuo da eliminare in quanto credito già riscosso.</i>	- 3.660,00
3	5	9900	2015	<i>Residuo da eliminare in quanto la rendicontazione è stata approvata, dal soggetto finanziatore, per un importo inferiore rispetto a quanto preventivato.</i>	- 20.640,00
3	5	9900	2016	<i>Residuo attivo da eliminare per doppio accertamento da fatturazione attiva.</i>	- 12.200,00
3	5	9900	2016	<i>Residuo attivo da eliminare per doppio accertamento da fatturazione attiva.</i>	- 27.279,00
3	5	9900	2016	<i>Residuo attivo da eliminare per doppio accertamento da fatturazione attiva.</i>	- 36.600,00
3	5	9900	2016	<i>Residuo attivo da eliminare per doppio accertamento da fatturazione attiva.</i>	- 36.600,00
3	5	9900	2016	<i>Residuo attivo da eliminare per doppio accertamento da fatturazione attiva.</i>	- 15.000,00
3	5	9900	2016	<i>Residuo attivo da eliminare in quanto il servizio non è stato effettuato ed eliminato il contestuale impegno di spesa.</i>	- 2.900,00
4	2	100	2016	<i>Residuo attivo da eliminare per €. 33.366,23 in quanto l'erogazione del contributo tiene conto del minor costo dei lavori eseguiti (vedi cap. spesa 22335500).</i>	- 33.366,23
4	2	300	2005	<i>Residuo attivo da eliminare, credito già riscosso, erroneamente accertamento.</i>	- 704.000,00
4	2	300	2014	<i>ridotto importo in base percentuale di partecipazione</i>	- 162,32
4	2	300	2010	<i>Residuo attivo da eliminare, in quanto rideterminata la penale nei</i>	- 100.872,62

				confronti della ditta appaltatrice.	
4	2	400	2012	Residuo da eliminare per riduzione contributo e riduzione del corrispondente impegno di spesa.	- 1.355,47
4	4	100	2016	Residuo attivo da eliminare in quanto il progetto non è stato attuato.	- 10.500,00
4	4	100	2016	Residuo attivo da eliminare in quanto non c'è certezza per la stipulazione dell'atto di vendita.	- 76.228,04
4	4	200	2014	Residuo da eliminare in quanto già riscosso (vedi reversale 2014/24910)	- 234,00
4	4	200	2016	Residuo attivo da eliminare in quanto il contratto non è stato ancora più stipulato	- 4.000,00
4	4	200	2016	Residuo attivo da eliminare in quanto il contratto non è stato ancora più stipulato.	- 950,00
5	3	800	2008	Residuo eliminato a seguito riduzione mutuo al costo dell'investimento - nota CDP prot. entrata 51577/6.2.18	- 14.428,97
5	3	800	2010	Residuo eliminato a seguito riduzione mutuo al costo dell'investimento - nota CDP prot. entrata 34778/25.1.18	- 535.549,43
5	3	800	2010	Residuo eliminato a seguito riduzione mutuo al costo dell'investimento - nota CDP prot. entrata 34778/25.1.18	- 30.616,04
5	3	800	2010	Residuo eliminato a seguito riduzione mutuo al costo dell'investimento - nota CDP prot. entrata 34778/25.1.18	- 24.676,62
5	3	800	2009	Residuo eliminato a seguito riduzione mutuo al costo dell'investimento - nota CDP prot. entrata 34783/25.1.18	- 53.210,72

5	3	800	2009	<i>Residuo eliminato a seguito riduzione mutuo al costo dell'investimento - nota CDP prot. entrata 34783/25.1.18</i>	- 8.485,12	
5	3	800	1998	<i>Residuo eliminato a seguito riduzione mutuo al costo dell'investimento - nota CDP prot. entrata 34772/25.1.18</i>	- 80.177,22	
5	3	800	1993	<i>Residuo eliminato a seguito riduzione mutuo al costo dell'investimento - nota CDP prot. entrata 49067/5.2.18</i>	- 108.940,21	
5	3	800	1987	<i>Residuo eliminato - arrotondamenti</i>	- 0,02	
5	3	800	1997	<i>Residuo attivo eliminato in seguito estinzione anticipata del prestito con deliberazione C.C. 2017/0054 - riduce pari importo Avanzo vincolato Mutui dove è affluita l'economia di spesa ex impegno n. 1997/5980</i>	- 57.397,82	
6	3	100	2016	<i>Residuo attivo eliminato in seguito estinzione anticipata del prestito, prima dell'erogazione e senza aggravio di alcun costo, con deliberazione G.C. 2017/0552 - riduce pari importo impegno n. 2017/14783 opera non realizzata</i>	- 2.000.000,00	
6	3	100	2016	<i>Residuo attivo eliminato in seguito estinzione anticipata del prestito, prima dell'erogazione e senza aggravio di alcun costo, con deliberazione G.C. 2017/0552 - riduce pari importo impegno n. 2017/14783 opera non realizzata</i>	- 1.000.000,00	
9	2	100	2014	<i>ECONOMIA</i>	- 9.445,49	
9	2	100	2015	<i>ECONOMIA</i>	- 22.458,86	
9	2	100	2016	<i>ECONOMIA</i>	- 29.680,01	
					<i>totale</i>	- 6.214.713,29

**** si noti che a seguito di ulteriore attività l'importo relativo al canone parcheggi per l'anno 2003 stralciato ed inserito a patrimonio è stato regolarmente incassato nell'anno**

2019”.

La Sezione, nel prendere atto della tabella relativa all’elenco dei residui attivi eliminati, a misura della richiesta istruttoria, formula le seguenti osservazioni: 1) numerose eliminazioni sono per scarico di partite dal ruolo (cartelle ed ingiunzioni di pagamento, quindi, divenute inesigibili); 2) molte eliminazioni sono per doppio e, quindi, erroneo accertamento; 3) vi sono due eliminazioni al titolo IV, tipologia 4, categoria 100, anno provenienza 2016, alienazione di beni materiali per euro – 10.500,00 ed euro -76.228,04, che non appaiono rispettare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (p.c.a.c.f. n. 3.13) in base al quale l’accertamento è effettuato al momento del rogito posto che i motivi dell’eliminazione sono, rispettivamente, “*Residuo attivo da eliminare in quanto il progetto non è stato attuato*” e “*Residuo attivo da eliminare in quanto non c’è certezza per la stipulazione dell’atto di vendita*”. Dalle locuzioni utilizzate, si evince che l’amministrazione comunale che nel 2016 ha accertato l’entrata in assenza dei presupposti normativi. Per quanto tali somme non incidano sul segno e volume dell’avanzo, che rimane comunque positivo, la Sezione segnala, in ogni caso, l’errata contabilizzazione; 4) infine, vi è un’eliminazione al titolo III, tipologia 1, categoria 300, anno 2003, proventi derivanti dalla gestione dei beni, per euro -394.228,76, la cui motivazione si riporta: “*Residuo attivo da eliminare ed accantonato come credito inesigibile nel conto del patrimonio*”. (Sul punto il Comune precisa che “*a seguito di ulteriore attività l’importo relativo al canone parcheggi per l’anno 2003 stralciato ed inserito a patrimonio è stato regolarmente incassato nell’anno 2019*”). Il delineato contesto profila il fatto che, malgrado la vetustà del credito, la prescrizione non si sia verosimilmente compiuta considerato che la somma è stata incassata nel 2019 e contabilizzata non come nuovo accertamento ma come maggiori residui attivi.

La Sezione, nel confermare il rilievo in ragione della sua oggettività, per un verso, osserva che l’importo dei residui attivi oggetto di cancellazione per accertata inesigibilità del credito confluisce nel conto del patrimonio (art. 230 D. Lgs. 267/2000). Per altro verso, richiama la giurisprudenza costituzionale per cui “*la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un’aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio per la tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica*” (Corte cost., sent. n. 138 del 2013).

5. Cassa vincolata. L’istruttoria ha accertato che risultano fondi vincolati di cassa alla fine di entrambi i periodi (pari ad euro 13.590.879,78 su un fondo complessivo di euro 130.335.495,59, nel 2017 ed euro 12.707.773,37 su un fondo complessivo di euro 146.295.941,32, nel 2018), constatando, in entrambi i Questionari sui consuntivi, la risposta “*non ricorre la fattispecie*” alla domanda (2.1 della Sezione I – Gestione Finanziaria – Flussi e risultato di cassa / Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria) “*l’Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata*” al, rispettivamente, 31.12.2017 e al 31.12.2018. In sede istruttoria si è richiesto di confermare l’errore nella risposta data alla domanda succitata e, per l’effetto, emendare la risposta sostituita con il lemma “*sì*”. Inoltre, verificato l’aumento del saldo finale di

cassa da un esercizio all'altro non si è riscontrata la stessa correlazione nei fondi vincolati di cassa a fine periodo, donde l'ulteriore richiesta di motivazioni al riguardo.

L'amministrazione comunale, superando il rilievo vertente sull'esatta interpretazione delle domande del questionario, ha così replicato: *“In relazione alla risposta data ai questionari sui consuntivi 2017 e 2018 alla domanda (2.1 della Sezione I – Gestione Finanziaria – Flussi e risultato di cassa / Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria) “l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata” è stato risposto “non ricorre la fattispecie” in quanto si è interpretato che si volesse chiedere se l'ente avesse utilizzato la cassa vincolata, in base all'articolo 195 del Tuel per finanziare genericamente la spesa corrente. Qualora invece la domanda si riferisse al fatto se la cassa vincolata sia stata correttamente aggiornata nella gestione specifica allora, come da Voi stesso suggerito, si emenda la risposta con il lemma “si”./ Inoltre si specifica che non c'è una diretta proporzionalità fra Cassa totale e cassa vincolata in quanto la composizione degli stessi dipende dall'andamento delle riscossioni dei vari capitoli di entrata”.*

6. Imposta di soggiorno. L'istruttoria, atteso che il Comune ha istituito l'imposta di soggiorno, ha riscontrato che nel 2017 si registrano accertamenti in conto competenza pari ad euro 2.231.552,27 e riscossioni in conto competenza pari ad euro 2.231.498,12 a fronte di impegni in conto competenza, alla missione 7 turismo, di euro 643.769,39 oltre ad impegni confluiti nel FPV di spesa di euro 17.207,24. Nel 2018 si evidenziano, sempre a tale titolo, accertamenti in conto competenza per euro 2.189.401,11 e riscossioni in conto competenza per euro 2.189.217,32 a fronte di impegni della competenza, alla missione 7 turismo, di euro 801.442,37 oltre ad impegni confluiti nel FPV di spesa di euro 37.973,32.

Trattandosi di entrata con vincolo di specifica destinazione (in senso conforme, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 71/2019/PAR), si sono richiesti lumi sulla confluenza delle differenze tra accertamenti e impegni sopra evidenziate, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Si è, poi, chiesto relazionare sia sui sistemi di controllo delle dichiarazioni e dei riversamenti periodici effettuati alla tesoreria comunale dai gestori delle strutture ricettive (premessi che il soggetto passivo del tributo è il turista) sia sulle misure di contrasto all'abusivismo in tale settore. Infine, si è chiesto conoscere se sono state stipulate convenzioni con gli operatori economici privati attivi nelle locazioni brevi attraverso l'impiego delle piattaforme *web*.

L'amministrazione ha replicato nei termini seguenti: *“Premesso che l'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 prevede che, per l'imposta di soggiorno, il gettito “è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”, il Comune di Padova ha utilizzato le risorse accertate nel rispetto della normativa nel seguente modo:*

Anno 2017

<i>Missione</i>	<i>Importo in euro</i>
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</i>	

<i>e dell'ambiente</i>	296.781,29
<i>Turismo</i>	289.000,00
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	1.360.674,70
<i>Importo confluito in avanzo vincolato</i>	285.096,28
<i>totale</i>	2.231.552,27

Oltre risorse proprie che sono state investite nell'attività turistica.

Anno 2018

<i>Missione</i>	<i>Importo in euro</i>
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	60
<i>Turismo</i>	494.445,77
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	670.608,90
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	150.000,00
<i>Importo confluito in avanzo vincolato</i>	874.286,44
<i>totale</i>	2.189.401,11

Oltre risorse proprie che sono state investite nell'attività turistica. / Con riferimento ai sistemi di controllo delle dichiarazioni e dei riversamenti periodici effettuati alla tesoreria comunale dai gestori delle strutture ricettive si conferma innanzitutto quanto descritto nella relazione al Rendiconto 2016 resa in riscontro alla nota prot. 0004282 del 9/5/2019-SC-VEN-T97C-P. /Prosegue il controllo periodico effettuato dall'ufficio imposta di soggiorno che analizza le dichiarazioni trimestrali presentate verificando la congruità tra il numero di pernottamenti di ospiti paganti e l'importo effettivamente riscosso e riversato al comune. In presenza di difformità od omissioni l'ufficio contesta l'omesso/parziale riversamento sollecitando il gestore a provvedere al versamento entro un termine perentorio. / Nel caso in cui la struttura ricettiva ometta la presentazione della dichiarazione trimestrale, l'ufficio imposta di soggiorno, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione medesima, comunica alla Polizia Locale la violazione della disposizione del regolamento comunale per l'applicazione delle

sanzioni ai sensi della legge 689/81. Ai soggetti che non hanno presentato la dichiarazione viene altresì inviato un sollecito affinché adempiano alla presentazione. / Nell'anno 2019 per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione sono stati emessi n. 271 verbali dalla Polizia Locale (Per le annualità precedenti il dato è contenuto nella relazione sul rendiconto 2016). / I verbali emessi riguardano il IV trimestre 2018 (scadenza presentazione dichiarazione 15/01/2019) e il I, II e III trimestre 2019 rispettivamente con scadenza 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre 2019. / L'ufficio monitora costantemente, seppur nei limiti istruttori che il Legislatore ha consentito, anche le dichiarazioni presentate senza alcuna presenza e si sofferma sulle posizioni ove persiste la presentazione di dichiarazioni trimestrali a zero. In tali casi si analizzano vari aspetti tra cui la presenza di servizi a rete attivi (utenze) e di consumi, se l'immobile è condotto in locazione (non si comprende infatti perché venga corrisposto un canone di locazione se non vi sono ospiti), se sono presenti recensioni nei portali web. / L'ufficio per l'anno 2019 ha inviato alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza n. 14 segnalazioni. Tale Organo di controllo, come pure le forze dedicate dallo stesso Ente locale, certo potrebbero operare con maggiore efficacia, laddove la locale Questura consentisse, con i necessari oscuramenti per la tutela della privacy, l'interscambio del data base ove sono accolte le comunicazioni all'Autorità di Pubblica Sicurezza delle persone alloggiate in strutture ricettive, effettuate in esecuzione del T.U.L.P.S. e Decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013. / Quanto alla verifica amministrativa dei riversamenti da parte dei gestori delle strutture ricettive, a fronte della scadenza dei termini fissati dall'art. 7 del Regolamento, nel caso di mancato riversamento dapprima viene effettuato un sollecito telefonico e poi un sollecito formale assegnando il termine perentorio di 15 giorni per effettuare il versamento. Nell'anno 2019 sono stati emessi n. 42 solleciti formali di riversamenti per un importo complessivo di imposta sollecitata pari ad Euro 170.339,60. / A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 2 del 10/09/2019, con cui sono stati disciplinati gli obblighi informativi riguardanti gli alloggiati in locazione turistica, ed è stato previsto che ciascun alloggio sia identificato univocamente da un codice identificativo, l'ufficio imposta di soggiorno in sinergia con il comando della Polizia locale si è attivato con la direzione Turismo della Regione Veneto per avere gli elenchi delle locazioni turistiche. / Tale banca dati costituisce un ulteriore elemento utile di incrocio dati al fine di effettuare azioni mirate contro l'abusivismo. / Infine in applicazione di quanto previsto dal DL 50/2017, tenuto conto del mutato contesto del settore del turismo nel quale operano piattaforme di prenotazione presenti nei portali telematici è stato dapprima adeguato il regolamento comunale che disciplina l'imposta di soggiorno (con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 10/12/2018) e sono intercorsi contatti con i referenti di Airbnb finalizzati alla stipula di un'apposita convenzione. / L'ufficio imposta di soggiorno ha analizzato una prima bozza fornita da Airbnb e dopo numerosi confronti è stata condivisa una bozza di convenzione. / Tale convenzione non è ancora stata sottoscritta perché sembra che la società non sia più interessata alla stipula".

La Sezione osserva che il Comune riporta le singole voci degli interventi realizzati in materia di turismo, esplicitando che le differenze tra accertamenti e impegni sono confluite nell'avanzo vincolato (a norma di legge), peraltro, senza riscontrare se sono stati costituiti eventuali vincoli di cassa (cfr. art. 186, comma 3, lett. d), D. Lgs. 267/2000; Corte conti,

Sez. Autonomie, Delibera 31/2015/IMPR), quali riserve tecniche di tipo cautelativo, per le stesse differenze.

La Sezione ritiene soddisfacenti le misure di controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti (riversamenti) e di contrasto all'abusivismo, che potrebbe essere incentivato se fosse realizzata l'interoperabilità tra le banche dati della Polizia dello Stato e quelle in uso alla Polizia locale (nel primo caso, ci si riferisce al noto portale *alloggiweb* – o alloggiati – della Polizia dello Stato dove devono essere dichiarate, entro 24 ore dal loro arrivo, tutte le persone che alloggiano in una struttura in Italia). Peraltro, il Comune non ha ancora sottoscritto, sempre nell'ottica suddetta (di migliorare quindi la performance in materia di contrasto all'abusivismo in tale settore) una convenzione con il maggior operatore mondiale attivo sulle piattaforme web per le locazioni turistiche brevi (Airbnb).

7. Imposta municipale unica (IMU). In sede istruttoria, si è chiesto conoscere, sulla base della banca dati in uso all'Amministrazione, a quanto ammonta l'IMU dovuta e versata in auto liquidazione (anche attraverso il ravvedimento operoso) distinta tra i due esercizi, per il possesso di immobili, non esenti dal tributo (come scuole, convitti, collegi, studentati, alberghi, pensioni, case di riposo, ospedali, ecc., ecc.) ubicati nel territorio comunale, da parte di enti, comunque denominati, ascritti alle varie confessioni religiose. Si è, poi, chiesto conoscere l'ammontare delle imposte accertate e riscosse coattivamente attraverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti degli enti sopra richiamati, distinti per anno d'imposta in relazione ai due esercizi in esame.

L'amministrazione comunale ha replicato nei termini seguenti: *“La verifica della più generale categoria degli enti non commerciali (ENC), di cui fanno parte gli enti religiosi, è uno dei filoni dell'attività antievasione perseguita dall'ufficio, malgrado presenti notoriamente un elevato tasso di contenzioso, come anche l'esperienza diretta insegnata per gli accertamenti o rifiuti al rimborso notificati nelle annualità pregresse e impugnati dai contribuenti. /All'interno della categoria degli ENC, l'attività di controllo degli uffici si è prioritariamente indirizzata ad enti che svolgono attività assistenziale o sportiva, e principalmente in relazione all'annualità 2015 (in scadenza al 31.12.2020) e 2016. /Al fine di riferire, come richiesto, sulle posizioni degli "enti, comunque denominati, ascritti alle varie confessioni religiose", si è innanzitutto posto il problema di censirle. /E' infatti da rammentare che non è possibile censire gli enti religiosi sulla base delle sole dichiarazioni IMU presentate, in quanto le dichiarazioni sono riferibili a tutti i soggetti enti non commerciali (ENC) che hanno immobili dichiarati esenti ai sensi dell'art. 7 lett. i) del D. L. 504/92. / La normativa citata, emanata per l'ICI ma valida anche per l'IMU, esenta gli immobili posseduti e utilizzati da tutti gli enti non commerciali, non solo quelli religiosi, esclusivamente per le proprie attività "istituzionali" e con modalità non commerciali (attività culturali, ricettive, assistenziali etc.). All'interno di questi, gli immobili posseduti da enti religiosi rappresentano una importante sottocategoria. / Si è quindi scelto il metodo considerato più affidabile, cioè l'estrazione dei nominativi dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni IMU ENC (a prescindere dall'anno di imposta), confermando nell'elenco ottenuto quei nominativi che dalla loro denominazione o anche per conoscenza diretta sono stati ritenuti sicuramente riconducibili ad enti religiosi; sono state lasciate anche quelle posizioni dubbie ma probabilmente ascrivibili a enti religiosi; sono stati infine agganciati i relativi codici*

fiscali con quelli contenuti nella banca dati versamenti, per un incrocio.
/Dall'elaborazione risulta un totale riscosso pari a:

- 1.337.967,63 € per l'anno 2017

- 1.395.681,44 € per l'anno 2018.

Una volta individuati gli enti religiosi, occorre fare menzione di un secondo ordine di problemi. / La verifica è stata eseguita sulla base di quanto dichiarato, posseduto e versato e si riferisce quindi, come richiesto, agli immobili non esenti dall'IMU. / Tuttavia, la normativa al riguardo prevede almeno tre requisiti per l'esenzione dell'immobile: il possesso da parte di ENC, la sua destinazione esclusivamente ad una delle attività istituzionali esenti, infine l'esercizio dell'attività esente in modalità non commerciale. Non è possibile, a priori, stabilire se un immobile è esente o meno in base alla sua tipologia. Può verificarsi il caso di un immobile (es. scuola, collegio, pensione, casa di riposo, etc.) che sia esente o parzialmente esente poiché possiede i tre requisiti citati, così come, al contrario, un immobile delle stesse tipologie totalmente imponibile. Infatti, pur essendo posseduto da ente religioso (e quindi ente non commerciale), potrebbe non essere destinato ad attività esente, oppure l'attività potrebbe essere svolta in modalità commerciale. Va da sé che l'attività di controllo su questi contribuenti è particolarmente delicata e non può essere svolta in forma massiva ma caso per caso: ciò induce a procedere con cautela al fine di bilanciare l'esigenza di controllo con l'effettiva probabilità di successo in un eventuale e sempre possibile contenzioso tenendo in considerazione l'esigenza di garantire introiti al Comune impiegando le risorse disponibili. / Sono stati negli anni verificate a campione alcune posizioni che sembravano prive del requisito dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciali. Tra i cinema e teatri parrocchiali sono state svolte le verifiche su: Cinema Rex, proprietaria PARROCCHIA DI CRISTO RE, versamenti corretti. Cinema LUX, proprietaria PARROCCHIA SANTA CROCE, versamenti corretti. Piccolo Teatro Don Bosco, proprietà dell'ISTITUTO SALESIANO, versamenti corretti. Cinema Esperia, proprietà della PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA IN CHIESANUOVA, versamenti corretti. / Altre verifiche sono state svolte sulle dichiarazioni presentate da scuole paritarie. Si rammenta a questo proposito che il parametro di riferimento per verificare il rispetto del requisito per l'esenzione dal pagamento dell'IMU è il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria (CM) rapportato al CMS, vale a dire il costo medio per studente pubblicato periodicamente dal MIUR e riportato nella tabella sottostante. L'esenzione spetta, sussistendo tutti gli altri requisiti, se l'indice CM della singola scuola è inferiore o uguale al CMS, in quanto significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e quindi non è assoggettabile a imposizione. Tutte le scuole verificate hanno dichiarato un CM inferiore al CMS.

	Scuola dell'infanzia	Scuola Primaria	Istruzione secondaria di primo grado	Istruzione secondaria di secondo grado
Spesa annua nelle istituzioni educative per studente	€ 5.739,17	€ 6.634,15	€ 6.835,85	€ 6.914,31

Per il COLLEGIO DELLE DIMESSE viene dichiarato un CM 3.016,00 e CMS 6.521,00

(Scuola secondaria, primaria e dell'infanzia). SAN GIOVANNI BOSCO: viene dichiarato CM 3.177,09 e CMS 6.530,87 per l'immobile in via San Camillo de Lellis, CM 4.417,78 e CMS 6.914,31 per l'immobile in Riviera san Benedetto e via Orsini (Infanzia, Primaria, Secondaria, Liceo), sia nella dichiarazione per l'anno 2012 che in quella per l'anno 2017. ISTITUTO "CLAIR" – Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria, per l'immobile in Riviera Paleocapa, 46 dichiara CM 2.069,00 e CMS 5.739,00. ISTITUTO SUORE FRANCESCALE ELISABETTINE. Per il 2012 dichiara CM 2.552,07 e CMS 6.186,66. / Nel 2017 dichiara CM 2.633,00 e CMS 6.186,00. / Riguardo alle residenze, l'ufficio aveva già controllato in passato la Casa del Pellegrino, di proprietà della ditta MESSAGGERO SERVIZI SRL. La posizione era regolare ed è stata archiviata. / Si precisa che sono già stati elaborati ma non ancora notificati anche gli avvisi di accertamento all'ASSOCIAZIONE CULTURALE RAHMA, a debito per alcune annualità tre le quali quelle oggetto d'indagine. L'associazione è proprietaria di moschea islamica e quindi rientrando a pieno titolo nel novero degli enti religiosi ancorché non cristiani”.

La Sezione accerta che il Comune dispone di una banca dati aggiornata con cui monitorare le dichiarazioni pervenute ed omesse e i versamenti effettuati, anche parzialmente o pretermessi. La Sezione, parimenti, rappresenta, all'amministrazione comunale l'attivazione dei puntuali e oggettivi riscontri, con vincolo di ragguglio alla Sezione stessa, sulla natura non imprenditoriale dell'ente scolastico ai fini delle esenzioni di legge, al di là di ogni interpretazione, ultronea all'ambito presente, della formula “*senza oneri per lo Stato*” di cui all'art. 33, comma 3, Cost.

8. Proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada. In sede istruttoria, si è richiesto conoscere, distintamente per esercizio, se sono state elevate dalla polizia locale infrazioni su veicoli con targhe estere e, in ipotesi affermativa, sempre per esercizio, il loro numero in rapporto al totale, l'ammontare e la riscossione complessivi. Si è richiesto, parimenti, conoscere se il Comune abbia appaltato il servizio di notifica dei verbali surriferiti e di recupero dei relativi crediti, anche stragiudiziale, ad un operatore economico privato, in ottemperanza alla direttiva europea 2015/413, con riferimento ai trasgressori cittadini europei, residenti negli Stati dell'Unione europea.

L'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: “*In merito al punto “Si chiede di conoscere, distintamente per esercizio, se sono state elevate dalla Polizia locale infrazioni su veicoli con targhe estere e, in ipotesi affermativa, sempre per esercizio, il loro numero in rapporto al totale, l'ammontare e la riscossione complessivi.”, la Polizia Locale, per l'anno 2017 ha affidato alla ditta Nivi S.p.A. n. 74.859 verbali e, nello stesso anno, sono andati a buon fine n. 8.708 verbali. / Per dovere di precisione, tale differenza di verbali (n. 66.151) è data dalle seguenti variabili:*

- l'installazione delle apparecchiature velox è avvenuta solo nell'anno 2015. Precedentemente il numero di infrazioni su veicoli con targhe estere era evidentemente inferiore;

- la ditta Nivi S.p.A. ha ottenuto, solo a fine 2017, la possibilità di accedere alla nostra piattaforma europea EUCARIS per le richieste di informazioni sui veicoli stranieri con il solo scopo di consentire lo scambio automatizzato delle predette richieste, per le otto

tipologie di infrazioni previste dalla normativa, tra le quali le violazioni elevate con le apparecchiature velox. L'accesso alla piattaforma Eucaris, ha permesso di reperire i dati di trasgressori che fino ad allora non erano più accessibili attraverso altri canali ufficiali. Questo strumento, a differenza del pregresso, ha permesso di poter accertare i recapiti dei cittadini stranieri e quindi di notificare molte più sanzioni e in tempi più brevi;

- il termine di notifica della sanzione è di 360 giorni dalla data di accertamento dell'illecito della multa;

- il termine di pagamento (nei termini volontari) della sanzione è di 60 giorni dalla notifica della stessa;

L'importo riscosso delle sanzioni nel 2017 è pari ad € 721.220,95, commisurato sia all'entità del costo delle sanzioni che alla somma delle spese procedurali sostenute dal Comando, come da prospetto sotto riportato:

ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2017
CARICO DELL'ESERCIZIO	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO
Verbali 74.859	Verbali 8.708
Sanzioni 7.550.652,06	Sanzioni 606.840,15
Spese procedurali 226.043,42	Spese procedurali 114.380,80
Maggiorazioni 183.690,31	
7.960.385,79	721.220,95

Rispetto ai verbali eseguiti accertati nel 2017 (74.859) delle apparecchiature velox, l'importo complessivo delle sanzioni è pari a € 7.960.385,79, comprensivo di spese procedurali sostenute dal Comando e maggiorazioni conseguenti alla scadenza dei termini per il pagamento dopo la notifica della sanzione. / Per l'anno 2018, invece, sono stati affidati alla ditta Nivi S.p.A. n. 50.735 verbali e andati a buon fine n. 30.179 verbali. / L'incremento degli incassi nell'anno 2018 è il risultato del maggior numero di sanzioni notificate riguardanti infrazioni velox accertate nel 2017 e 2018 grazie all'ottenimento del dato attraverso l'utilizzo della piattaforma Eucaris. / L'importo riscosso delle sanzioni nel 2018 è pari ad € 2.289.279,14. Tale ammontare è dato dalla somma delle sanzioni dalle spese procedurali sostenute dal Comando, come da prospetto sotto riportato:

ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2018
CARICO DELL'ESERCIZIO	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO
Verbali 50.735	Verbali 30.179
Sanzioni 4.500.408,81	Sanzioni 2.118.510,95
Spese procedurali 261.494,68	Spese procedurali 170.768,19

Maggiorazioni	554.569,46	
5.316.472,95		2.289.279,14

Rispetto ai verbali accertati nel 2018 (50.735) dalle apparecchiature velox, l'importo complessivo delle sanzioni è pari a € 5.316.472,95, comprensivo di spese sostenute dal Comando e maggiorazioni conseguenti alla scadenza della notifica della sanzione. Infine, in merito al punto "Si chiede di conoscere se il Comune abbia appaltato il servizio di notifica dei verbali surriferiti e di recupero dei relativi crediti, anche stragiudiziale, ad un operatore economico privato, in ottemperanza alla direttiva europea 2015/413, con riferimento ai trasgressori cittadini europei, residenti negli Stati dell'Unione europea." il Settore Polizia Locale, con determinazione n. 2019/64/0066 del 26/3/2019, ha prorogato il servizio di gestione delle procedure sanzionatorie nei confronti dei soggetti residenti all'estero e recupero crediti internazionali alla ditta Nivi S.p.A. nelle more dell'avvio della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016".

All'esito della replica, la Sezione accerta che l'ente dispone di tutti gli strumenti per il monitoraggio e il controllo delle sanzioni per infrazioni al codice della strada, in particolare, per i verbali emessi nei confronti di altri cittadini europei possessori di auto con targa non italiana. Si apprende, inoltre, la prossimità d'indizione di una gara per l'affidamento del servizio di gestione e riscossione coattiva dei verbali/infrazioni per il recupero stragiudiziale dei crediti internazionali maturati e vantati in tale campo.

9. Proventi da permessi di costruire. In relazione all'esercizio 2018, l'istruttoria ha riscontrato un accertamento della competenza da tale risorsa di euro 6.918.612,61 a fronte di una riscossione, sempre della competenza, di euro 5.700.197,90 e, di conseguenza, per la differenza tra i due importi sopra evidenziati, si registra la formazione di residui attivi pari ad euro 1.218.414,71. Si è, perciò, richiesto sapere se, *medio tempore*, i residui suddetti siano stati in tutto o in parte riscossi, ovvero mantenuti a residuo o eliminati. Inoltre, non si riscontrava la conciliazione tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale né riferita ai totali né alla relativa ripartizione, in termini assoluti e percentuali, per la destinazione al finanziamento della spesa corrente e delle spese d'investimento, donde la richiesta di ragguagli in proposito.

La Sezione prende atto della esaustiva replica dell'amministrazione, di seguito riportata: *"I residui finali relativi ai permessi di costruire anno 2018 per euro 1.218.414,71 sono stati regolarmente incassati con gli ordinativi di incasso n. 2019/11361 del 05/04/2019 di € 1.217.900,00 e n 2019/38710 del 26/08/2019 di euro 514,71. I Per quanto riguarda i permessi di costruire fa presente che per la contabilizzazione si deve tener conto, oltre che della percentuale di riparto tra spesa corrente e conto capitale, dell'effettivo impegnato in quanto € 1.914.775,68 sono confluiti in avanzo di amministrazione vincolato".*

10. Basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi. L'istruttoria ha evidenziato, per entrambi gli esercizi, un basso tasso di riscossione in conto residui dei residui attivi iniziali (rapporto tra residui attivi riscossi nel 2017 e 2018 e residui iniziali al 01/01/2017 e al 01/01/2018) pari, rispettivamente, 32,02%

($57.230.760,35/178.715.141,16 = 0,32023$) e al 39,98% ($74.117.125,81/185.426.889,67 = 0,39971$) in apparente contrasto con quanto atteso dall'armonizzazione contabile. Con rapporti così bassi, di conseguenza, anche il confronto tra residui provenienti dai precedenti esercizi e i residui di nuova formazione è difforme dalle attese (dovrebbero largamente prevalere i secondi sui primi) considerato che le percentuali dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui in rapporto al totale dei residui attivi finali da riportare al 01/01/2018 e al 01/01/2019 appaiono alte in quanto pari, rispettivamente, al 62,16% ($115.269.667,52/185.426.889,67 = 0,62164$) e al 61,01% ($109.424.696,60/179.344.132,51 = 0,61013$). Infatti, per effetto della riforma contabile recata dall'armonizzazione dei bilanci, i residui attivi (e, per converso, quelli passivi) sono stati, *lato sensu*, assimilati ai crediti e ai debiti del diritto comune. Per tale motivo, i residui, se conservati in bilancio, devono essere riscossi o pagati e dovrebbero prevalere i nuovi residui su quelli riportati. A fronte di percentuali come quelle sopra rappresentate gli equilibri di bilancio potrebbero subire effetti esiziali.

In entrambi gli esercizi, dalla lettura della relazione dell'Organo di revisione (cfr., rispettivamente, pag. 27 e 29) si rileva la presenza di residui attivi vetusti, rispettivamente, *ante* 2012 e *ante* 2013, al titolo 1° e 3° con un'incidenza non marginale sull'ammontare complessivo dei residui di tali titoli, considerato che si registrano le seguenti percentuali e valori assoluti: 6,41% ($7.717.893,00/120.385.349,60 = 0,06410$) e 10,58% ($12.226.093,59/115.537.480,50 = 0,10581$). Si è, conseguentemente, richiesto all'amministrazione comunale di motivare in ordine all'attuale permanenza in bilancio di tali somme e, più in generale, in ordine ai modesti risultati conseguiti in tale ambito.

L'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *“In merito all'andamento dei residui, da una prima lettura, si evidenzia un incremento dei residui attivi finali rispetto a quelli iniziali e una diminuzione dei residui passivi finali rispetto a quelli iniziali. / Per dare una risposta strutturale a tale affermazione appare necessario scindere ciò che si riferisce alla gestione dei residui in senso stretto, da ciò che si riferisce alla gestione della competenza che andrà ad influenzare la determinazione dei residui finali da riportare. L'analisi non considera le partite di giro ed servizi per conto di terzi, in quanto valgono elementi riferiti alla gestione per conto terzi: “Residui attivi gestione “Residui”: Il rendiconto 2016 presenta un importo iniziale dei residui attivi “iniziali” pari ad euro 144.015.214,37 che diminuito dei residui attivi incassati e quelli resi insussistenti determina un importo di residui attivi da riportare afferente la gestione residui pari ad euro 178.715.141,16. / Tale dato deve essere scisso in residui attivi riferiti alla gestione corrente il cui smaltimento è legato al parametro di velocità di riscossione dell'Ente e la gestione dei residui attivi riferiti alla gestione di parte capitale che è legata essenzialmente ai contributi a rendicontazione. Per maggiore chiarezza sull'andamento dei residui per anno provenienza nel triennio 2015-2017 si allegano alcune tabelle che rappresentano in modo specifico il trend dell'anzianità dei residui attivi divisi per parte corrente e parte capitale.*

Composizione Residui Attivi per anno di provenienza Rendiconto triennio 2015-2018 parte corrente:

Anno 2015

RESIDUI	Esercizi precedenti	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
ATTIVI							
Titolo 1	2.551.635,83	2.634.098,12	3.514.591,49	3.254.815,43	6.002.045,46	26.435.137,96	44.392.324,29
Titolo 2	80.595,70	9.187,55		1.871.969,88	3.366.462,68	9.530.716,47	14.858.932,28
Titolo 3	1.199.329,50	1.017.492,85	2.227.753,04	9.892.102,88	13.014.743,10	17.328.782,22	44.680.203,59
Tot. Parte corrente	3.831.561,03	3.660.778,52	5.742.344,53	15.018.888,19	22.383.251,24	53.294.636,65	103.931.460,16

Dallo schema si evidenzia che i residui di parte corrente rimangono stabili sino al 2012, mentre salgono in modo moderato nel 2013, più deciso nel 2014 e nel 2015. Questa crescita è giustificata dal naturale meccanismo di incasso. Infatti, se si paragonano gli importi nei medesimi anni di provenienza del rendiconto 2016 tale composizione cala in modo significativo: ad esempio residui attivi provenienti dal 2015 nel rendiconto 2015 ammontano ad euro 53.294.636,65 al rendiconto 2016 ammontano ad euro 19.584.666,05 con un incasso nell'esercizio apri ad euro 33.709.970,6, e precisamente:

Anno 2016

RESIDUI	Esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ATTIVI							
Titolo 1	4.968.156,01	3.222.619,25	2.386.811,45	4.302.873,28	6.369.116,59	26.203.034,20	47.452.610,78
Titolo 2	67.500,00		1.281.754,02	2.080.940,92	1.520.224,32	10.056.050,53	15.006.469,79
Titolo 3	1.325.476,32	972.931,97	7.550.507,52	9.263.963,32	11.695.325,14	30.282.457,25	61.090.661,52
Tot. Parte corrente	6.361.132,33	4.195.551,22	11.219.072,99	15.647.777,52	19.584.666,05	66.541.541,98	123.549.742,09

Nel 2017 si ha in linea di massima la medesima evoluzione. Infatti, se si paragonano gli importi nei medesimi anni di provenienza del rendiconto 2017 tale composizione cala in modo significativo: ad esempio residui attivi provenienti dal 2016 nel rendiconto 2016 ammontano ad euro 66.541.541,98 al rendiconto 2017 ammontano ad euro 32.630.490,70 con un incasso nell'esercizio apri ad euro 33.911.051,28, e precisamente:

Anno 2017

RESIDUI	Esercizi precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ATTIVI							
Titolo 4	17.730.997,00	487.251,63	7.200.083,73	1.038.811,67	11.531.400,00	2.787.730,68	40.776.274,71
Titolo 5	2.496.320,57	0,00	0,00	0,00	4.519.180,66	0,00	7.015.501,23
Tot. Parte capitale	20.227.317,57	487.251,63	7.200.083,73	1.038.811,67	16.050.580,66	2.787.730,68	47.791.775,94
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel 2018 si ha in linea di massima la medesima evoluzione. Infatti, se si paragonano gli importi nei medesimi anni di provenienza del rendiconto 2018 tale composizione cala in modo significativo: ad esempio residui attivi provenienti dal 2017 nel rendiconto 2017 ammontano ad euro 67.161.720,52 al rendiconto 2018 ammontano ad euro 14.302.850,49 con un incasso nell'esercizio pari ad euro 52.858.870,03, e precisamente:

Anno 2018

RESIDUI	Esercizi Precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
ATTIVI								

<i>Titolo I</i>	6.988.855,20	1.384.789,90	2.974.320,07	3.745.951,06	3.758.990,50	4.288.868,00	27.410.402,10	50.552.176,83
<i>Titolo II</i>	67.500,00	542.428,57	1.470.828,42	986.848,10	1.992.582,84	1.511.191,79	8.326.431,01	14.897.810,73
<i>Titolo III</i>	433.565,75	3.418.882,74	4.731.179,10	4.167.624,58	19.234.476,93	8.502.790,70	20.496.783,87	60.985.303,67
Tot. Parte corrente	7.489.920,95	5.346.101,21	9.176.327,59	8.900.423,74	24.986.050,27	14.302.850,49	56.233.616,98	126.435.291,23

Inoltre si fa notare che nel Rendiconto 2018 la percentuale dei residui attivi degli anni precedenti rispetto al totale è pari al 5,92%. Tale grandezza risulta fisiologica e in termini assoluti agevolmente gestibile in considerazione anche del fondo crediti accantonato che nel rendiconto 2019 ammonta ad euro 86.780.538,79 calcolato al 100% con il metodo della media semplice. Questo aumento progressivo dell'accantonamento dell'FCDE è proprio nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili e dal trend di riscossione delle entrate a residui attraverso gli strumenti normativi.

Infine si evidenzia la velocità di riscossione a competenza 2018 e 2019 delle entrate proprie.

VELOCITÀ DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE		
	RENDICONTO 2018	
	ACCERTATO	RISCOSSO
<i>TITOLO 1'</i>	168.103.413,75	140.693.011,65
<i>TITOLO 3'</i>	74.037.267,86	53.540.483,99
TOT.	242.140.681,61	194.233.495,64
	PERCENTUALE VELOCITÀ DI RISCOSSIONE	
		80,22%
	RENDICONTO 2019	
<i>TITOLO 1'</i>	173.946.160,30	143.737.261,21
<i>TITOLO 3'</i>	67.337.737,42	50.292.222,90
TOT.	241.283.897,72	194.029.484,11
	PERCENTUALE VELOCITÀ DI RISCOSSIONE	
		80,42%

Composizione Residui Attivi per anno di provenienza Rendiconto triennio 2015-2018 parte capitale:

Anno 2015

RESIDUI	Esercizi precedenti	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
ATTIVI							
Titolo 4	16.117.778,86	4.942.542,11	1.512.227,89	566.777,64	7.391.916,26	4.678.612,10	35.209.854,86
Titolo 5	3.681.365,45	177.585,75	0	0	0	0	3.858.951,20
Tot. Parte capitale	19.799.144,31	5.120.127,86	1.512.227,89	566.777,64	7.391.916,26	4.678.612,10	39.068.806,06
Titolo 6	206.437,96	8.153,05	15.540,17	70.927,99	503.928,23	209.960,55	1.014.947,95

Per quanto riguarda i residui attivi di parte capitale, essi dipendono molto dagli incassi dei contributi a rendicontazione o dai trasferimenti di Enti pubblici e privati. Nei vari esercizi finanziari la loro composizione non è lineare come quella di parte corrente, in quanto dipende dalle decisioni degli enti di erogare i contributi. Per comprendere l'andamento degli incassi si allega la tabella di composizione dei residui attivi per anni di provenienza allegata riferita al rendiconto 2016:

Anno 2016

RESIDUI	Esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ATTIVI							
Titolo 4	17.716.160,01	983.349,58	487.251,63	7.244.005,26	1.137.728,37	13.005.378,31	40.573.873,16
Titolo 5	3.448.044,94	0	0	0	0	5.619.326,01	9.067.370,95
Tot. Parte capitale	21.164.204,95	983.349,58	487.251,63	7.244.005,26	1.137.728,37	18.624.704,32	49.641.244,11
Titolo 6	0	0	0	0	0	4.550.000,00	4.550.000,00

Per quanto riguarda l'anno 2017 valgono le medesime considerazioni espresse in precedenza.

Anno 2017

RESIDUI	Esercizi precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ATTIVI							
Titolo 4	17.730.997,00	487.251,63	7.200.083,73	1.038.811,67	11.531.400,00	2.787.730,68	40.776.274,71
Titolo 5	2.496.320,57	0,00	0,00	0,00	4.519.180,66	0,00	7.015.501,23
Tot. Parte capitale	20.227.317,57	487.251,63	7.200.083,73	1.038.811,67	16.050.580,66	2.787.730,68	47.791.775,94
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda l'anno 2018 valgono le medesime considerazioni espresse in precedenza.

Anno 2018

RESIDUI	Esercizi Precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
ATTIVI								
Titolo IV	14.680.794,23	300.575,04	7.001.676,97	992.567,97	10.766.861,45	1.634.729,37	13.141.577,68	48.518.782,71
Titolo V	2.024.829,27	0,00	0,00	0,00	1.346.894,39	0,00		3.371.723,66

Tot. Parte capitale	16.705.623,50	300.575,04	7.001.676, 97	992.567,97	12.113.755,8 4	1.634.729,37	13.141.577, 68	51.890.506,3 7
Titolo VI	113.591,34	21.529,66	304.247,85	7.765,28	16.037,25	10.922,28	544.241,25	1.018.334,91

In ogni caso proprio per gestire nel miglior modo i residui attivi si è organizzato un gruppo di lavoro composto da tre componenti (Settore Risorse Finanziarie, Settore Programmazione, Controllo e Statistica e Direzione Generale) che sta verificando tutte le posizioni aperte in modo puntuale in collaborazione con i singoli Responsabili dei centri di entrata”.

La Sezione accerta che i chiarimenti e i dati ricevuti consentono di ridimensionare il rilievo istruttorio, posto che vi è stato un miglioramento della performance in tale ambito. Si richiama, ad ogni buon conto, il precetto di cui alla sentenza Corte cost. 138/2013, *ut supra*.

11. Basso rapporto di riscossione sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalla lotta all’evasione. In sede istruttoria si è riscontrato, in entrambi gli esercizi, un limitato tasso di riscossione, sia in conto competenza sia in conto residui, dei proventi derivanti dalla lotta all’evasione, pari, rispettivamente, per il 2017, al 71,89% (3.666.071,33/5.099211,28 = 0,71894) e al 14,82% (561.204,97/3.788.101,10 = 0,14819) e, per il 2018, al 62,28% (4.215.087,20/6.767.852,94 = 0,62281) e all’8,16% (371.664,53/4.554.936,52 = 0,08159).

Pur considerando favorevolmente l’esistenza di quote accantonate per sterilizzare il rischio di non riscuotere tali entrate nel risultato di amministrazione 2017 e 2018, nel FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) ammontanti, nell’ordine, ad euro 3.888.872,54 e ad euro 5.838.855,84, si deve rimarcare, però, come a fronte delle percentuali surriferite si formino, da un lato, importanti volumi di residui della competenza (alimentando l’avanzo) e, dall’altro lato, considerevoli risorse sono in questo modo sottratte ad altre finalità pubbliche.

Si è richiesto, perciò, all’amministrazione comunale di allegare le motivazioni delle deludenti percentuali su esposte e di relazionare sulla gestione 2019, e fino alla data della risposta, con riferimento alle entrate in questione. Si è chiesto, inoltre, di sapere se il Comune abbia già inserito, come peraltro obbligatoriamente previsto dal 1° gennaio 2020, la formula esecutiva-precettiva (l’intimazione ad adempiere) nel testo degli avvisi di accertamento già emessi da tale data, con riferimento alle annualità pregresse, ai sensi della legge di bilancio n. 160/2019, art. 1, comma 792 e seguenti, così da conseguire una maggiore efficacia nell’azione di controllo e riscossione coattiva dei tributi ed altre entrate patrimoniali non pagati.

L’amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *“I tassi di riscossione dei proventi derivanti dalla lotta all’evasione, da Voi segnalati, testimoniano l’attenzione posta alla fase della riscossione. Tali percentuali rispettivamente del 71,89% per l’anno 2017 e del 62,28% per il 2018 sono infatti notevolmente superiori alla media nazionale; come emerge dallo studio pubblicato in data 24 gennaio 2019 dall’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno sulla “Riscossione dei tributi locali e tax gap”, (cfr. pag. 135) il rapporto tra riscossioni in c/competenza e*

accertamenti si attesta su base nazionale, per il tributo immobiliare e per l'attività di verifica e controllo al 28, 70%. / In base allo studio di cui sopra il miglior grado di riscossione si rileva in corrispondenza dei piccoli comuni e dimostra l'esistenza di una correlazione tra percentuale di riscossione e dimensione demografica degli enti. Negli enti con popolazione da 0 a 499 abitanti la percentuale si attesta al 71,06 mentre in corrispondenza dei grandi centri abitati (500.000 ed oltre) la stessa scende al 15,70%. / Il comune di Padova nell'anno 2017 pur registrando una popolazione di 209.829 abitanti ha realizzato percentuali di riscossione pari a quelle dei comuni di minori dimensioni che sono risultate le più performanti. / Infatti le riscossioni in c/competenza per IMU partite arretrate nell'anno 2017 ammontano ad euro 2.455.336,50 rispetto ad un accertato di euro 3.080.469,86 e corrispondono al 79,70%. / La percentuale riferita all'anno 2018, in lieve calo rispetto all'anno precedente, dimostra le difficoltà sempre maggiori nel riscuotere dovute alla crisi economico-finanziaria ed alla crisi di liquidità che sta investendo molti soggetti passivi d'imposta. / Il comune di Padova si avvale per la riscossione coattiva di AdER (Agenzia delle Entrate-Riscossione) le cui cartelle esattoriali sono state oggetto di diversi provvedimenti di rottamazione (l'articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter"). Tali strumenti che prevedono l'abbuono di sanzioni ed interessi di mora non incentivano di certo il pagamento "spontaneo" dei carichi iscritti a ruolo. / Al fine di assicurare all'Ente gli introiti che costituiscono il frutto dell'attività di verifica e controllo gli uffici procedono a concedere rateazioni nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento generale delle entrate e a monitorare il rispetto dei piani concessi. Periodicamente inoltre vengono formate minute di ruolo per la trasmissione dei dati all'Agente della Riscossione. L'attività svolta da quest'ultimo viene inoltre verificata a campione e laddove emerga la possibilità di procedere con azioni esecutive si provvede a segnalare beni aggredibili. / Infine, si conferma che la modulistica degli avvisi di accertamento tributari è stata adeguata alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 160/2019 e contiene ora l'intimazione ad adempiere e la formula esecutiva. / Allo scopo di garantire all'Ente le risorse che gli competono anche sul fronte delle entrate patrimoniali, durante il comitato di direzione del 24 gennaio u.s. sono state condivise le nuove disposizioni sopracitate e sono state indicate le modalità attraverso le quali ora anche gli avvisi di accertamento relativi a tributi e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali degli enti locali acquistano la natura di titolo esecutivo".

La Sezione accerta gli sforzi e le attività messe in atto dall'ente locale, con riferimento anche alla già intervenuta introduzione degli avvisi esecutivi. La performance di riscossione è effettivamente sopra la media nazionale per enti di pari dimensioni. Anche il FCDE appare congruo a neutralizzare il rischio di mancato incasso dipendente anche dalla crisi economica, ma non del tutto avulso da possibili fenomeni di evasione ed elusione. Resta fermo il richiamo dei principi di cui alla sentenza Corte cost. 138/2013 *ut supra*.

12. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP). In sede istruttoria si è riscontrato che l'ITP annuale 2017 risulta positivo (anziché uguale o inferiore a 0, con segno negativo, quindi) ed è pari a 13,46 giorni. Anche l'ITP annuale 2018 è positivo con un valore pari a 6,67 giorni. In entrambi i Questionari consuntivi l'Ente locale ha risposto "non ricorre la fattispecie" alla domanda, n. 7.4, Sezione I – Gestione Finanziaria –

Rapporto sulla tempestività dei pagamenti, “in caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge”. Si sono richiesti ragguagli all’amministrazione in proposito anche in relazione all’ITP annuale 2019, considerata la già intervenuta recente scadenza del termine del 31 gennaio 2020 per la sua determinazione e pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

L’amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: “L’indicatore di tempestività di pagamento ha avuto in questi anni un trend costante di miglioramento:

anno	2017	2018	2019
Indicatore	13,46	6,67	-9,32

Anche per il primo trimestre dell’anno 2020 l’indicatore è -6,09 nonostante il periodo emergenziale a livello sanitario in atto che ha comportato una diversa organizzazione del lavoro (lavoro agile). / Questi risultati sono stati resi possibili grazie a processi riorganizzativi che hanno portato ad un miglioramento significativo della performance”.

La Sezione conferma il rilievo data la sua oggettività, evidenziando che la tempestività dei pagamenti costituisce un efficace rimedio preventivo all’insorgenza di residui passivi in quanto atto consequenziale alla liquidazione e all’impegno e, perciò, perfezionativo dell’assolvimento (*rectius*: adempimento) dell’obbligazione dell’ente verso il terzo creditore. Nella situazione inversa, la tempestività dei pagamenti di cui è creditrice la Pubblica Amministrazione costituisce efficace rimedio preventivo all’insorgenza di residui attivi, agevolando l’introito del quantitativo pecuniario ascritto al credito.

13. Non conciliazione dei crediti e debiti con gli organismi partecipati. In sede istruttoria, con riferimento ad entrambi gli esercizi si è rilevata, dalla risposta “sì” alla domanda n. 14 in entrambi i Questionari consuntivi, Sezione IV – Organismi partecipati, la mancata conciliazione e asseverazione tra i crediti e i debiti reciproci verso alcuni organismi partecipati, donde la chiesta di fornire chiarimenti relativamente alle partite suddette, anche in ordine all’eventuale sopravvenuta conciliazione, così da fugare ricadute negative sul bilancio dell’ente locale territoriale.

L’amministrazione ha replicato nei seguenti termini: “La conciliazione fra crediti e debiti con le società partecipate è continuamente monitorata e sistematicamente sollecitata dall’Organo di revisione contabile. In questi anni si è cercato di conciliare tutte le posizioni aperte pur in presenza di ristrutturazioni aziendali che hanno reso tali conciliazioni particolarmente complesse. Le posizioni debitorie ancora aperte sono in fase di verifica e definizione ed in ogni caso per evitare problemi al bilancio del Comune, per quanto riguarda i crediti vantati, si è coperto il rischio mediante il fondo crediti di dubbia esigibilità il cui calcolo è stato effettuato con la media semplice al 100%. / Grazie anche a questo costante monitoraggio è stato incamerato, ad esempio, un credito di € 395.950,28 relativo al canone parcheggi per l’anno 2003 che a causa di una scissione societaria era in dubbio chi fosse il debitore del Comune. Il canone è stato pagato per € 98.987,57 da parte di APS Holding SPA e per € 296.962,71 da parte di Hera S.P.A”.

La Sezione accerta l’oggettività della mancata conciliazione tra crediti e debiti reciproci

con alcuni organismi partecipati, impregiudicati gli sforzi rimediali dell'amministrazione, ed evidenzia la rispondenza di tale conciliazione, proprio perché presidiata da norme imperative di ordine pubblico economico, a principi di sana gestione ed equilibrio di bilancio preordinati a scongiurare esiziali discrasie contabili tra soggetti (da un lato l'ente pubblico, dall'altro la società partecipata) contitolari e compartecipi, di regola e a rispettivo titolo, dell'espletamento di servizi pubblici generali.

14. Accantonamenti al fondo per le perdite degli organismi partecipati. In sede istruttoria, si sono rilevati, in entrambi gli esercizi, quote del risultato di amministrazione accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. 175/2016, pari ad euro 823.167,36 nel 2017 e ad euro 1.823.167,36 nel 2018, donde la richiesta di dettagliare le modalità di calcolo dei prefati fondi. L'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini, che la Sezione valuta come esauritivi: *“Per gli anni 2017 e 2018 l'accantonamento al fondo partecipate dovrebbe essere stato come da tabella sotto indicata:*

SOCIETA'	anno 2016	anno 2017	Quota di partecipazione	Acc.to 2017	Acc.to 2018
FIERA DI PADOVA IMMOBILIARE S.p.A. CF 00205840283	-818.251,00	-768.250,00	47,93%	392.187,70	368.222,22
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO Soc.C.p.A. CF 01404710285	-444.623,00	51.135,00	14,29%	63.536,63	
aeroporto civile di Padova		- 26.561,00	0,57%		151,40

L'accantonamento è superiore in quanto prudenzialmente sono stati mantenuti a rendiconto gli accantonamenti effettuati in sede di bilancio di previsione dei vari anni. Tale scelta è stata assunta, anche in considerazione del fatto che gli utili di esercizio delle Partecipate, sono stati generati, in taluni casi, da componenti economiche straordinarie. Invero, seppur dagli esercizi finanziari aventi inizio dal 1 gennaio 2016, nei bilanci societari redatti seguendo le norme del codice civile non sono più presenti i proventi e gli oneri della sezione straordinaria del conto economico, in attuazione del decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 2013/34/UE, la componente straordinaria, laddove rilevante rispetto al totale della voce di conto economico, prevedere una specifica informativa nella nota integrativa. Peraltro, al fine di una migliore intellegibilità di taluni bilanci, si sono chiesti alle specifiche amministrazioni delle Partecipate, dettagli per assumere bilanci di verifica di Co.Ge. ”.

15. Indebitamento. Premesso che il Comune ha ristrutturato il debito da finanziamento, con operazioni di rinegoziazione dei mutui (nel solo 2017) estinzione anticipata dei mutui e riduzioni di prestiti (in entrambi gli esercizi, usufruendo dei contributi pubblici statali

in caso di estinzione anticipata), in sede istruttoria, si è richiesto conoscere se l'Ente locale intenda usufruire dell'accollo dei propri mutui allo Stato, ai sensi dell'art. 39, del cosiddetto decreto mille proroghe (n. 162/2019).

L'amministrazione comunale ha replicato nei termini seguenti: *“In relazione alla richiesta se l'ente abbia intenzione di usufruire dell'accollo dei propri mutui allo Stato ai sensi dell'art. 39 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 si fa presente che alla data odierna non sono ancora resi noti i termini per valutare dal punto di vista economico-finanziario il vantaggio di aderire a tale operazione. Una volta conosciuti i termini e le condizioni poste si procederà, se vantaggioso per l'Ente, ad effettuare l'operazione proposta”*.

La Sezione osserva che la prospettiva dell'accollo dei mutui dell'amministrazione comunale da parte allo Stato è in fase di valutazione. Ove effettuata consentirà di reperire risorse aggiuntive per questa via poiché la maggior durata dei mutui e i tassi meno alti consentiranno un risparmio di spesa corrente da destinare ad altre finalità.

16. Debiti fuori bilancio. L'istruttoria ha disvelato che in entrambi gli esercizi l'Ente locale ha riconosciuto debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) comma 1, lettera a), derivanti da sentenze esecutive, rispettivamente, per l'importo di euro 70.438,47 ed euro 273.367,81, finanziati utilizzando l'apposito accantonamento al fondo contenziosi. Si è richiesto di notificare sullo stato dei procedimenti, atteso che i relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura regionale presso la Corte dei conti, adempimento obbligatorio anche verso la Sezione di controllo, atteso che l'art. 23, comma 5, L. 289/2002 evoca come destinatari gli *“organi di controllo”*, e qui pretermesso. Nell'esercizio 2018 si evidenzia un debito fuori bilancio segnalato dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto pari ad euro 20.293,32 sempre per una sentenza esecutiva, donde, anche in tal caso, la richiesta di opportuni raggugli (delibera di riconoscimento, finanziamento, trasmissione alla Procura succitata e stato del procedimento).

Nei termini che seguono è stato il tenore della replica dell'amministrazione: *“In relazione ai debiti fuori bilancio anno 2017 per complessivi euro 70.438,47 si informa che:*

- la procedura relativa all'esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 212/2017 per l'importo di € 70.438,47 è stata completata con il provvedimento di liquidazione;

In relazione ai debiti fuori bilancio anno 2018 per complessivi euro 273.367,81 si informa che:

- la procedura relativa all'esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 122/18 per l'importo di € 49.977,22 è stata completata con il provvedimento di liquidazione;

- la procedura relativa all'esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2295/18 per l'importo di € 128.128,57 è stata completata con il provvedimento di liquidazione;

- la procedura relativa all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma sez. Lavoro

n. 4142/18 per l'importo di € 95.262,02 è ancora in corso essendo prossima la decisione sull'appello proposto dal Comune di Padova avverso tale decisione (udienza del 18.05.2020 avanti alla Corte d'appello di Roma): adottati delibera di consiglio comunale e determinazione di impegno di spesa.

Per quanto riguarda il debito fuori bilancio di € 20.293,32, che si riferisce alla procedura di esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Venezia sezione lavoro 687/18 è stata adottata delibera del C.C. n. 2019/0020 del 25/03/2019 ed è stato liquidato l'importo. La documentazione è stata trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti, che in data 03/06/2019 ha comunicato l'archiviazione dell'istruttoria”.

La Sezione osserva, per un verso, che i debiti fuori bilancio *de quibus* sostanziano importi non impattanti sul bilancio ed, in ogni caso, finanziati dall'apposito fondo contenziosi. Per altro verso, rimarca l'obbligatorietà/ineludibilità del riconoscimento, inerendo i debiti *de quibus* all'ambito strettamente giurisdizionale (art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000) con integrale erosione della discrezionalità amministrativa dell'ente pubblico, al pari, esemplificativamente, della surroga degli eletti di cui all'art. 38, comma 8, terzo periodo, D. Lgs. 267/2000. Ne consegue il controllo sostitutivo di cui all'art. 136 D. Lgs. 267/2000, in caso di ritardo od omissione dell'adempimento (*ex multis*: TAR Abruzzo, L'Aquila, sent. n. 665/2005), qui ascritto al riconoscimento (doveroso) del debito. In tal senso, secondo la giurisprudenza amministrativa, la ridetta fattispecie contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000 configura “*quale atto dovuto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive*” (TAR Marche, sent. n. 749/2013; Cons. Stato sent. n. 4143/2014) a differenza di quelle restanti, egualmente contemplate dall'art. 194 TUEL, per le quali detta disposizione “*demanda all'amministrazione la valutazione, a carattere discrezionale, concernente l'opportunità e la coerenza con l'interesse pubblico del riconoscimento del debito fuori bilancio*” (Cons. St. 4143/2014, *cit.*).

17. Organismi partecipati. Con delibera consiliare n. 53 del 25/06/2018 è stata approvata la partecipazione del Comune all'aumento del capitale sociale, non per perdite, della società partecipata diretta, detenuta al 49,20% (insieme ad altri due soci pubblici, la C.C.I.A.A., Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, di Padova, con altra quota del 49,20% e la rimanente quota, dell'1,60%, della Provincia di Padova) di *Fiera di Padova immobiliare s.p.a.* (recentemente ridenominata *Padova Hall s.p.a.*, come da atto pubblico notarile del 20/12/2019, iscrizione nel registro imprese dal 24/12/2019) poi successivamente sottoscritto il 28/12/2018 e interamente versato, in natura, mediante il conferimento della proprietà del compendio immobiliare fieristico (principalmente i padiglioni dove si svolgono gli eventi fieristici) per un valore di euro 31.500.000,00, come da perizia di stima. A supporto di questa operazione i soci pubblici si sono avvalsi di un *advisor* economico-finanziario, il quale ha redatto un *business plan* che prevede già dal 2020, per la *Padova hall s.p.a.* un M.O.L. (Margine operativo Lordo) positivo, utili dal 2021, *cash flow* positivo dal 2022, con la gestione diretta del servizio fieristico nel 2019 e 2020 e la gestione esterna dal 2021, attraverso l'affidamento ad un operatore economico in esito ad una procedura ad evidenza pubblica.

La società, ora *Padova Hall s.p.a.* ha registrato, tuttavia, risultati d'esercizio negativi con perdite, portate a nuovo, nel 2016 di euro -818.251,00 e nel 2017 di euro -768.250,00,

con perdite portate a nuovo, nel 2018, di euro -4.861.763,00.

Nel corso del 2019, poi, la partecipata suddetta ha acquistato l'azienda che gestisce e organizza gli eventi fieristici, la *Geo s.r.l.*, con soci tutti privati, concentrando, così, in unico soggetto la proprietà immobiliare e la gestione della fiera. Anche questa seconda società, però, registra perdite nell'esercizio 2017 per euro -126.434,00 e nell'esercizio 2018 per euro -743.914,00. Inoltre, in base ad un parere legale acquisito agli atti comunali, si ritiene opportuno di costituire, attraverso una modifica allo statuto societario di *Padova Hall s.p.a.*, “*uno specifico vincolo di destinazione del complesso dei beni pubblici conferiti*”.

È evidentemente una situazione che presenta al momento elementi di criticità e che deve essere costantemente attenzionata. Il delineato contesto ha orientato gli adempimenti istruttori alla conoscenza di quali iniziative il Comune avesse azionato per monitorare il positivo sviluppo delle originarie condizioni determinanti l'opzione acquisitiva di che trattasi nonché degli aggiornamenti in merito agli adempimenti su esposti.

La replica dell'amministrazione comunale è stata quella di seguito esposta: “*Si evidenzia che la procedura di capitalizzazione della società Fiera di Padova Immobiliare spa, ora Padova Hall spa, non si è ancora completata in quanto in data 20.12.2019 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di prorogare al 31.12.2020 il termine per la sottoscrizione in denaro o in natura da parte del socio Provincia di Padova, che attualmente detiene una quota azionaria pari al 4,14% del capitale sociale. / Nel 2018 la società ha conseguito un utile di bilancio di € 1.751.079, dei quali 1.663.525 destinati a copertura delle perdite pregresse maturate dal 2005, anno della sua costituzione (che pertanto nel Bilancio al 31/12/2019 esporranno un importo pari ad euro 3.198.238). / Si informa che i Soci hanno già discusso e concordato di costituire “uno specifico vincolo di destinazione del complesso dei beni pubblici conferiti”, come suggerito dal Comune di Padova con la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 29/07/2019 e attualmente i soci stanno eseguendo un'attività istruttoria preliminare alla predetta costituzione. / Va inoltre evidenziato che a causa dell'emergenza sanitaria Covid-2019 in data 23.02.2020 il Ministero della Salute d'intesa con la Regione del Veneto ha emanato un'ordinanza che vieta le pubbliche manifestazioni e quindi la Società ha dovuto annullare i prossimi eventi fieristici in programma (Casa su Misura, Green Logistics, ecc...). Il divieto è stato riconfermato con il DPCM dell'1.03.2020. Ciò avrà sicuramente un notevole impatto negativo sui bilanci futuri della società a causa dei mancati introiti, perché la riprogrammazione delle manifestazioni in calendario è incerta e difficile in quanto non dovrà sovrapporsi alle altre attività già calendarizzate dalla società o a quelle concorrenti/antagoniste promosse da altre società o enti. Inoltre, anche se l'emergenza sanitaria dovesse risolversi in tempi relativamente brevi, è possibile che le attività fieristiche e congressuali in generale, risentano anche nel lungo periodo degli effetti negativi sui flussi turistici in generale. / Relativamente ai controlli esercitati dai Soci va evidenziato che il monitoraggio da parte dei soci sull'attività di Padova Hall è continuo e costante, attraverso le riunioni dei rappresentanti; da parte sua il Comune intende vigilare affinché gli adempimenti previsti nel Business Plan redatto da Sinloc di cui alla deliberazione n. 54/2019 vengano posti in essere, e, conseguentemente, si possano produrre i ricavi previsti a pagina 25 del suddetto documento (attivazione del Centro*

Congressi ed individuazione del nuovo gestore). / Riferitamente all'Organo di revisione, va puntualizzato che lo stesso ha, già all'approvazione del BP cui ci si riferisce, suggerito una adozione monitorata dei diversi steps ivi previsti, sollecitando l'Amministrazione ad un'applicazione dei principi ispiratori disposti dal Dlgs 175/2016, anche per le Partecipate cui non trovasse diretta applicazione la norma da ultimo richiamata. / Va detto però che, con la finalità di contenere gli effetti negativi dell'emergenza Covid-19 sui bilanci delle società di capitale, tra cui quelle a partecipazione pubblica, all'articolo 6 del Dl 23/2020 (Decreto Liquidità), il Governo ha stabilito che, dalla data di entrata in vigore (9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 2020 non si applicano per le Spa gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, e per le Srl gli articoli 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale al di sotto del limite legale. Conseguentemente, per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale secondo gli articoli 2484, comma 1, punto 4, e 2545-duodecies del codice civile. / L'incerto scenario, di quotidiana evoluzione, non vede una legislazione coordinata con la specifica disciplina disposta per le società a partecipazione pubblica. Invero, non è prevista alcuna sospensione degli articoli del Dlgs 175/2016 e, nello specifico, continua ad avere piena attuazione la previsione dell'articolo 6, comma 2, che prescrive che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da presentare annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. In questo senso, nella consapevolezza dell'intervenuta proroga legislativamente disposta per l'approvazione dei bilanci 2019, il Collegio ha comunque rammentato all'Amministrazione, con propria nota del 28 aprile u.s., di formalizzare alle proprie Partecipate una richiesta in tale senso, che si attende nei termini in cui il governo societario licenzierà il bilancio di esercizio. Il tutto, con il precipuo scopo di poter vigilare sull'assunzione, se del caso, senza indugio di ogni provvedimento necessario al fine di prevenire l'eventuale aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, sempreché l'impianto normativo nazionale non subisca ulteriori variazioni sul punto specifico.

La Sezione osserva che l'articolata replica non consente di superare l'obiezione di fondo iniziale sussistente nell'adeguatezza della motivazione addotta dal Comune per valutare la redditività futura dell'operazione/investimento realizzato sulla partecipata *Padova hall spa*. In particolare, l'art. 5 D. Lgs. 175/2016 impone stringenti oneri motivatori nel caso di "acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite (...)" (comma 1) quanto l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti a fini conoscitivi, tra l'altro, dell'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (comma 3). In tale prospettiva, il controllo di legittimità finanziaria deve espandersi al monitoraggio costante dell'operazione al fine del ritorno di redditività per l'ente (cfr. parere Cons. St. n. 968/2016 anche su poteri della Corte dei conti).

18. Assenza dei saldi di finanza pubblica. L'istruttoria ha accertato che, negli schemi di bilancio (SDB) trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del bilancio di previsione 2017/2019, non è riportato e compilato il foglio 8 relativo ai saldi di finanza pubblica, donde la richiesta di opportuni raggugli in merito

all'amministrazione comunale.

L'amministrazione comunale replicava nei termini seguenti: *“Dalle ricevute in nostro possesso rilasciate dal BDAP risultano regolarmente acquisiti tutti i dati richiesti in formato XBRL e gli esiti delle procedure di controllo al 16/03/2017 hanno dato esito positivo relativamente a:*

- *controlli formali generici e preliminari*
- *controlli formali e generici*
- *controlli di quadratura*
- *controlli formali di validità.*

Si specifica, inoltre, che la BDAP, alla data odierna non ha richiesto documentazione integrativa. / Risulta, pertanto, che da parte dell'Ente siano stati trasmessi tutti i dati richiesti”.

La Sezione accerta l'assenza dei saldi suddetti in BDAP, non qualificandola come criticità poiché il Comune ha inviato il certificato preventivo 2017 in Finanza Locale n. 8 – bis – prospetto verifica – rispetto dei vincoli di finanza pubblica in cui si legge che *“L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto”* (nel caso l'ente è in equilibrio visto il valore di euro 13.486.798,12 nel 2017).

19. Piano della performance. In sede istruttoria, si è rilevato, nel Questionario relativo al bilancio di previsione 2018/2020, l'adozione del piano della *performance* in data 13/02/2019, oltre il termine del 31 gennaio, *ex art. 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.* Si è richiesto conferma del dato e, in caso affermativo, le ragioni della violazione, precisando se l'Ente abbia rispettato l'adempimento, *ex art. 169, comma 3-bis, del TUEL.*

L'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *“Si conferma che il piano delle performances è stato approvato in data 13/02/2018 contestualmente al piano esecutivo di gestione. A tal fine si fa presente che il bilancio di previsione è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2018 ed il PEG con deliberazione della Giunta Comunale n. 2018/0042 del 13/02/2018. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio n. 4/1 allegato al D.Lgs 23/2011 prevede che:*

“d) il piano esecutivo di gestione e delle performances è approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;”

Inoltre ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, entro il 31 dicembre di ciascun anno deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'Interno. In data 29/11/2017 il Ministero dell'Interno, con proprio Decreto, pubblicato nella G.U. n. 285 del 6/12/2017, ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione

al 28/02/2018". Si ritiene, pertanto, di essere stati rispettosi della normativa".

La Sezione ritiene valorizzare l'aspetto sostanziale dell'adempimento, non essendo assistito da requisiti di perentorietà il termine di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D. Lgs. 150/2009, atteso che la disposizione non contempla la formula "a pena di decadenza" ma solo le preclusioni di cui al comma 5, "in caso di mancata adozione del piano".

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Padova (PD):

1. Rileva il risultato negativo della gestione di competenza potenziata (inclusi i FPV - Fondi Pluriennali Vincolati - sia in entrata che in spesa) nell'esercizio 2018, pari ad euro -5.776.450,24;
2. Rileva il saldo negativo della gestione dei residui nel 2017, pari ad euro -3.023.059,63;
3. Raccomanda il controllo delle dichiarazioni e dei versamenti IMU degli enti religiosi per il possesso di beni immobili, in particolare per le residenze comunque denominate (convitti, collegi, studentati, ecc., ecc.) e per le scuole paritarie;
4. Accerta, in entrambi gli esercizi, un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP) con risultati positivi anziché pari a zero o negativi (nel 2017 tale indicatore è pari a 13,46 giorni mentre nel 2018 è pari a 6,67 giorni);
5. Rileva, in entrambi gli esercizi, la mancata conciliazione e asseverazione tra i crediti e i debiti reciproci con alcune partecipate;
6. Raccomanda il controllo e la direzione della partecipata diretta Padova Hall spa considerata la situazione di crisi finanziaria e gestionale in cui già versava, aggravata dall'attuale situazione emergenziale sanitaria che ha già causato l'annullamento di quasi tutti gli eventi fieristici già programmati nel 2020, con riflessi inevitabili sulla redditività della società.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Padova (PD), per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2020.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 23 settembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini